

---

## I compensi annuali di sindaci e revisori - DL n. 239/95 e D.P.R. n. 645/94

---

di [Commercialista Telematico](#)

**Publicato il 9 Ottobre 2007**

L' art. 2402 del c.c. si occupa della retribuzione annuale dei sindaci stabilendo che se essa non è stabilita nello statuto della società ma deve essere determinata dall'assemblea all'atto della loro nomina e per l'intera durata del loro mandato. a cura di Marcello Mazza

Così scritto l'art. 2402 del codice civile parrebbe prospettare, in capo alle società, un'ampia discrezionalità nella determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci e ai revisori contabili, ma **così non è**. Infatti in attesa dell'approvazione del regolamento con il quale il Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero dell'Industria dovranno dare attuazione alla tariffa dei revisori di fatto gli unici riferimenti disponibili sono quelli forniti dalle tariffe professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.



### La circolare n. 14 del 28/04/2004 CNDCEC

Con circolare n. 14 del 28/04/2004 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha indicato la quantificazione della retribuzione spettanti agli organi di controllo a seguito della riforma del Diritto societario. Il documento prevede diverse modalità di determinazione delle retribuzioni spettanti agli organi di controllo (controllo amministrativo e/ o contabile).

## **A) Ruolo di membro del collegio sindacale chiamato a svolgere i soli controlli sulla amministrazione della società.**

Al sindaco dottore commercialista devono essere riconosciuti integralmente i compensi previsti dall' articolo 37, tariffa professionale ( approvata con D.P.R. 10.10.1994, n. 645) anche se questi erano riferiti ad una situazione in cui il collegio sindacale svolgeva anche il controllo contabile. La circolare 14/2004 specifica infatti che per ogni caso la riforma del diritto societario ha ampliato anche i compiti di controllo gestionale ed amministrativo del collegio sindacale con conseguente necessaria di maggior retribuzione.

## **B) Ruolo di membro del collegio sindacale con attribuzione anche del compito di controllo contabile (art.2409- bis, c.c.)**

Al sindaco dottore commercialista devono essere riconosciuti due tipi di compenso, il compenso previsto dalla precedente lettera A ed un onorario determinato in base all' articolo 32 della Tariffa Professionale disciplinante i compensi spettanti per revisioni contabili. Ai sensi dell' articolo 32 T.P. il compenso per le revisioni devono essere determinate in base al tempo impiegato e per la concreta definizione del compenso onorario deve farsi riferimento all' art. 24 T.P. il quale dispone che gli onorari a tempo devono essere preconcordati ed in nessun caso devono essere inferiori a quanto previsto dall' articolo 19. T.P che prevede un compenso onorario di euro 51,65 da indicizzarsi ( attualmente – ottobre 2007- è di euro 76,08).

### **B1) Ruolo di membro del collegio sindacale con attribuzione anche del compito di controllo contabile**

In alternativa ai criteri di cui al punto B) il dottore commercialista che svolge , quale membro del collegio sindacale, anche il controllo contabile può ottenere un onorario determinato applicando al compenso determinato con i criteri di cui all' articolo 37 della tariffa professionale. Una maggioranza fino al 100% (comma 7 dello stesso articolo 37) limitatamente però alle componenti del compenso previste dalla lettera a) e b), dello stesso art. 37, che hanno diretta attinenza con i nuovi adempimenti richiesti dalla Riforma.

## **C) Ruolo di revisore contabile:**

il compenso del dottore commercialista per l'attività da questi svolta dovrà essere determinato dall'assemblea generale dei soci all'atto della nomina facendo riferimento, in assenza della tariffa per i

revisori contabili , all' art. 32, della tariffa professionale. Ai sensi dell' articolo 32 il compenso per revisori deve essere determinato in base al tempo impegnato e per la base concreta definizione del complesso onorario deve farsi riferimento all'articolo 24, T.P., il quale dispone che gli onorari a tempo devono essere preconcordati ed in nessun caso inferiore a quanto previsto dall'art. 19, lettera a) della tariffa (...euro 76,08). **Ti suggeriamo anche:** [Indipendenza finanziaria del sindaco revisore](#) [Il calcolo dei compensi dei sindaci](#) [La deducibilità dei compensi degli amministratori](#) [Compensi agli amministratori: le possibili conseguenze sul Bilancio d'esercizio](#) [Come si dichiara il reddito da componente del collegio sindacale](#)



**Appendice:**

**DECRETO-LEGGE 21 giugno 1995, n. 239 \***

**Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645**

Art. 1

1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, gli onorari da corrispondere a norma dell'articolo 37, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, non possono superare, anche cumulativamente, lire 80.000.000, salvo diverso accordo fra le parti.

Art. 2

1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, i compensi per gli incarichi di competente del collegio sindacale affidati ad iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ancorché non iscritti all'albo dei dottori commercialisti, non possono essere superiori a quelli degli appartenenti al suddetto albo, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. ----- (\*)  
Provvedimento pubblicato nella G.U. 22 giugno 1995, n. 144.

**Appendice :**

**D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645**

**Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1994, n. 2744)



Indice del provvedimento

TITOLO I - Norme generali TITOLO II - Rimborsi di spese TITOLO III - Indennità TITOLO IV - Onorari TITOLO V - Norme finali e transitorie TITOLO I **Norme generali** Art. 1. Contenuto della tariffa. 1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti. Art. 2. Classificazione dei compensi. 1. Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, al dottore commercialista, in relazione a ciascuna pratica svolta, spettano i compensi per: a) rimborsi di spese di viaggio e di soggiorno; b) indennità; c) onorari. 2. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono cumulabili in ogni caso tra di loro e, se non è prevista un'espressa deroga, con gli onorari. Art. 3. Criteri per la determinazione dei compensi applicabili. 1. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono determinati in misura fissa. 2. Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente tariffa tra un minimo ed un massimo, si deve far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica. Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito, nonché dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente. Art. 4. Valore della pratica. 1. Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione degli onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della presente tariffa. 2. Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all'art. 26. 3. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica, di cui agli articoli 26, 31, 45, 47 e 48 della presente tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati, con criteri e misure di equità tenuto conto della gravità della sperequazione, nonché dell'entità dell'impegno professionale, e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati articoli 26, 31, 45, 47 e 48, su conforme parere del consiglio dell'ordine di appartenenza richiesto dal professionista o dal cliente con istanza documentata. Art. 5. Onorari massimi. 1. Quando la presente tariffa non prevede onorari minimi e massimi, per la concreta applicazione dei criteri stabiliti nell'art. 3, gli onorari massimi si determinano applicando una maggiorazione del 50% agli onorari indicati. Art. 6. Maggiorazioni particolari. 1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, a tutti gli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%. 2. Per le prestazioni compiute in condizioni di disagio o di urgenza agli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 50%. 3. Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili fra loro. Art. 7. Onorari minimi - Riduzioni particolari. 1. Il dottore commercialista esercente la professione in un comune il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 può applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore al 15%. 2. Il dottore commercialista iscritto all'albo da meno di cinque anni può applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore al 30%. 3. Gli onorari minimi stabiliti nella presente tariffa debbono

avere sempre integrale applicazione, salvo che disposizioni della medesima o particolari norme di legge speciali non dispongano espressamente, in materia, in modo diverso. Art. 8.

Dott. Marcello Mazza 5 Ottobre 2007